

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25
DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001 n. 24**

ARTICOLO 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le funzioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alla permanenza in essi.

L'assegnazione e la gestione degli alloggi assoggettati alla Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento adottato ai sensi del titolo III della suddetta Legge unicamente a seguito dell'emanazione dei relativi formali provvedimenti.

TITOLO I - ACCESSO ALL'E.R.P. E PERMANZA NEGLI ALLOGGI

ARTICOLO 2 – NORME PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO

1. Al fine dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica il Comune indice pubblico concorso
2. Il concorso viene indetto mediante Bando generale da emanarsi ogni tre anni e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
3. Le graduatorie conseguenti ai Bandi generali vengono aggiornate ogni diciotto mesi, mediante Bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità del bando generale ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
4. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti dal presente Regolamento.
5. Per l'assegnazione di alloggi destinati a specifiche finalità, il Comune può emanare Bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.
6. Il Bando di concorso generale, integrativo e speciale deve essere pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione mediante idonee forme, fornendone copia alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro e fornendo altresì copia alle Autorità italiane all'estero, per darne informazione ai lavoratori emigrati.

ARTICOLO 3 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il Bando di concorso deve contenere:

- a) i requisiti di cui all'articolo 15 della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 come specificati dalla prevista deliberazione del Consiglio Regionale e le condizioni che danno origine ai punteggi ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;
- b) la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- c) il termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione della domanda;
- d) le modalità di presentazione della domanda.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve indicare:
 - la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - la composizione del nucleo familiare corredata dagli elementi anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché il luogo in cui i componenti medesimi prestano la propria attività lavorativa;
 - i valori I.S.E. e I.S.E.E. del nucleo familiare determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
2. Il concorrente deve altresì dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti prescritti di cui all'articolo 15 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24, come specificati dall'apposita deliberazione del Consiglio regionale.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione. Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la P.A., che attesti le condizioni oggettive e soggettive di cui al successivo articolo 5, ritenuto utile per la progressione in graduatoria.

ARTICOLO 5 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

A CONDIZIONI OGGETTIVE:		
A-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:	
A-1.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni:	punti 6
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con Legge	punti 6

	Regionale 4 febbraio 1994 n. 7:	
A-1.3	coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:	
	▪ con una persona:	punti 1
	▪ con due o più persone:	punti 2
A-1.4	abitazione in alloggio sovraffollato:	
	• due persone residenti in alloggio composto da un unico vano:	punti 1
	• tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50:	punti 1
	• quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50:	punti 2
	• cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78:	punti 1
	• sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78:	punti 2
	• sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78.001 e mq.90:	punti 1
	• otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90:	punti 2
	La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.	
A-1.5	abitazione in alloggio:	
	• in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente	punti 2
	• privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente	punti 4
A-2	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con Legge Regionale 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile é il seguente:	
A-2.1	in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:	punti 6
A-2.2	per le scadenze successive:	punti 4
	Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio	
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo	punti 6

	<p>di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con Legge Regionale 4 febbraio 1994, n.7:</p> <p>Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.</p>	
A-4	<p>Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando:</p> <p>Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2). A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3). A-1.4) e A-1.5).</p> <p>Non sono inoltre cumulabili i punteggi dei subparagrafi.</p>	punti 4
A-5	<p>Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello in cui svolge l'attività lavorativa di oltre 25 Km:</p>	punti 1

B	CONDIZIONI SOGGETTIVE:	
B-1	nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:	punti 2
B-2	nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa:	punti 3
B-3	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda:	punti 5
B-4	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: 	punti 2
	<ul style="list-style-type: none"> • una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 3 febbraio 1994. n.50 o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: 	punti 4
B-5	nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso:	punti 2
B-6	nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data:	punti 2

	Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9).	
	Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione, comprese le condizioni abitative dianzi descritte, deve essere verificato alla data di assegnazione.	
B-7	nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9):	punti 2
	La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte del/i minore/i.	
B-8	Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 14:	punti 3
B-9	richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 Febbraio 2002, del nucleo familiare secondo le sottoriportate percentuali:	
	• incida fra il 50% e 70%	punti 1
	• incida fra il 71% e 100%	punti 2
	• incida in misura superiore al 100%	punti 3
	Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4.	

2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
3. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.
4. Ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della Legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

ARTICOLO 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Il Comune (ACER) procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
2. Il Comune (ACER) provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle condizioni dichiarate dall'interessato.
3. Il Comune (ACER), nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 7 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti, il Comune può richiedere opportuni accertamenti, anche agli uffici finanziari, fornendo agli stessi ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
4. Il Comune (ACER), entro 30 giorni dalla scadenza del bando, procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
6. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria dovranno essere seguite le stesse forme previste per il bando di concorso.
7. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e., per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui al successivo articolo 7. Il ricorso è depositato presso il Comune (ACER).

ARTICOLO 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è così composta:
 - da un membro con funzioni di Presidente designato dal tavolo di concertazione provinciale;
 - da tre rappresentanti del Comune;
 - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio provinciale.
3. Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo.

4. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno 4 componenti uno dei quali sia il presidente. La Commissione elegge nel proprio seno il vicepresidente.
5. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
6. La Commissione resta in carica 4 anni.
7. La partecipazione di rappresentanti comunali e sindacali alle sedute della Commissione è remunerata con un gettone di presenza, dell'importo stabilito dal Comune e a carico del Comune medesimo.
8. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'ACER designato dal Consiglio di Amministrazione.
9. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria provvisoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso. Nel caso sia necessario acquisire ulteriore documentazione, la Commissione segnala ciò al Comune (ACER) il quale è tenuto ad acquisirla ed a trasmetterla alla Commissione.
10. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del presidente della Commissione stessa, dei sorteggi, in seduta pubblica, tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ARTICOLO 8 – GRADUATORIE SPECIALI

1. Il Comune definisce con proprio atto, contestualmente all'approvazione del bando, la predisposizione di graduatorie speciali per gli appartenenti ad uno o più gruppi sociali ai fini dell'assegnazione prioritaria ad essi, nel rispetto degli standard abitativi di cui al successivo articolo 11, della quota di alloggi a tali fini destinata, da concordarsi preventivamente con le organizzazioni sindacali degli inquilini.
2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui al punto B-4 dell'articolo 5, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno o rialzato, o inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.
3. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari cui al punto B-2,B-6,B-7 dell'articolo 5, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi con superficie non superiore a mq. 50

ARTICOLO 9 – VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione di cui all'articolo 7 verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, la

sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della documentazione acquisita dal Comune (ACER), nei modi previsti dalla legge.

2. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica prima dell'assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive, nonché la condizione soggettiva di cui al punto B-7.
3. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria.
4. Qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza nonché la non sussistenza delle condizioni oggettive o il mutamento delle condizioni oggettive nonché della condizione soggettiva di cui al punto B-7, la Commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.
5. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.
6. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione, da parte degli interessati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Il ricorso viene esaminato dalla Commissione che provvede a comunicare al ricorrente la decisione assunta.
8. Il Comune (ACER) può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

ARTICOLO 10 – DISPONIBILITA' DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

1. L'Ente Gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare al Comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra.
3. L'Ente Gestore, alla comunicazione della data di ultimazione dei lavori, è tenuto ad allegare una relazione sul tipo di intervento manutentivo effettuato, nonché la planimetria dell'alloggio.
4. Qualora gli interventi di ripristino debbano essere effettuati in applicazione di specifiche disposizioni di legge, l'Ente Gestore informa di ciò il Comune indicando i tempi di effettuazione e conclusione dei lavori.

ARTICOLO 11 – ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine di graduatoria è effettuata dal Comune, secondo gli standard abitativi di seguito specificati:
 - a) ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 58,50 mq.;
 - b) ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 78 mq.

- c) ai nuclei familiari composti da 5 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 90 mq.;
 - d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre.
- 2 In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, di adozioni o di affidi.
 - 3 Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in graduatoria.
 - 4 Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare pur essendo la metratura dell'alloggio idonea alla composizione del nucleo stesso, può con provvedimento motivato, anche in questo caso, effettuare assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui al comma 1.

ARTICOLO 12 – SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune (ACER) informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale sono indicati il giorno e l'ufficio comunale dove l'interessato deve presentarsi per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti soltanto per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune.
4. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dal diritto all'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
5. In caso di rinunce ritenute giustificate dal Comune, gli interessati non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria, quali risulteranno anche in seguito a suo aggiornamento o alla sua integrale sostituzione e, comunque, previa nuova verifica, se del caso, del permanere dei requisiti e delle condizioni a norma del precedente articolo 9.
6. L'Ente Gestore, sulla base dei provvedimenti di assegnazione, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione dei contratti, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del Comune, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'Ente Gestore a seguito di motivata istanza. La

mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 13 – ASSEGNAZIONI IN DEROGA ALLA GRADUATORIA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

1. Il Comune per affrontare le situazioni di particolare emergenza abitativa, di seguito meglio indicate, riserva, con proprio provvedimento, una quota di alloggi non superiore al 30% all'anno di quelli che nel corso dell'anno si renderanno disponibili per l'assegnazione e comunque in misura non inferiore al numero di 2 alloggi all'anno.
2. Detti alloggi verranno utilizzati per la sistemazione provvisoria, che non può eccedere due anni, a favore dei nuclei familiari che rientrino prioritariamente nelle sottoelencate categorie o situazioni:
 - nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia;
 - nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità, coabitazioni conflittuali, sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa, in strutture pubbliche, ecc);
 - nuclei numerosi con la presenza di minori
 - nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni o in precarie e documentate condizioni di salute:
 - trasferimento appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di custodia
 - sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763 ed emigrati che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dal momento di presentazione di domanda di assegnazione di alloggi ai sensi di questo articolo.
3. Si prescinde dalla percentuale di cui al precedente comma 1 qualora la provvisoria sistemazione abitativa riguardi nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche.
4. I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni sopra descritte, ai fini della loro sistemazione provvisoria, sono quelli stabiliti per l'accesso all'E.R.P. indicati nella normativa regionale in materia, fatta eccezione per la provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari colpiti da calamità naturali o pubbliche.
5. La rinuncia all'alloggio comporta la perdita del diritto alla sistemazione provvisoria in alloggi di E.R.P..
6. Alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria, il Comune può provvedere all'assegnazione definitiva, di norma nello stesso alloggio, previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di E.R.P.
7. L'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti commi 4 e 6 viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 7, previa istruttoria da parte del Comune (ACER).

8. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.

ARTICOLO 14 – SANZIONI PER MANCATO RILASCIO DELL'ALLOGGIO

1. Nei casi di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella stessa dichiarazione comporta, oltre alla maggiorazione del canone di locazione prevista dallo stesso articolo 30, il pagamento al Comune di una sanzione amministrativa di Euro 100,00 al mese.

ARTICOLO 15 – SOSPENSIONE DICHIARAZIONE DI DECADENZA

1. La dichiarazione di decadenza dall'assegnazione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi, mediante provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - Grave malattia sopravvenuta
 - Riduzione del reddito
 - Presenza di anziani con età superiore a 65 anni e/o portatori di handicap
 - Gravi situazioni sociali debitamente documentate
2. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito riferito alla proprietà di alloggio, ma non abbia il godimento dell'alloggio sito nel Comune di residenza il termine di sospensione della dichiarazione di decadenza potrà essere prorogato, previa richiesta dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio stesso, a condizione che l'interessato, o altro componente il nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale utile.

Titolo II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 16

1. La disciplina dell'utilizzo degli alloggi è definita da specifico Regolamento, adottato dal Comune in rispondenza ai criteri definiti dal Consiglio regionale.
2. Questo Regolamento verrà integrato secondo quanto verrà predisposto dal tavolo di concertazione provinciale ai sensi del 3° comma, lettera c), dell'articolo 5 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 in merito alle procedure di mobilità intercomunale degli assegnatari.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Questo Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa dello stesso.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.11.2002 con atto n.50
- 2) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/12/2002 al 01/01/2003 ;
- 3) E' entrato in vigore il giorno 02 gennaio 2003.

Data 02.01.2003

Il funzionario responsabile